SEDE REGIONALE
Via *Emilio Lepido* 46
00175 ROMA
06/71539346
lazio@uilscuola.it
lazio@pec.uilscuola.it
www.uilscuolalazio.it

UIL Scuola Roma
Via di *Porta Maggiore* 23
00185 ROMA
06/70452748/9
roma@uilscuola.it
www.uilscuolalazio.it

COMUNICATO
UIL SCUOLA RUA

Al Dirigente Scolastico

per c/c. alla RSU a tutto il Personale dell'ISTITUZIONE SCOLASTICA ININDIRIZZO

Roma, __18_/_03_ /__2026____

Oggetto: FERIE DOCENTI CON CONTRATTO AL 30 GIUGNO, RICHIAMI ERRATI ALLA CASSAZIONE E PRASSI ILLEGITTIME

La **UIL Scuola RUA** richiama l'attenzione delle istituzioni scolastiche su una prassi che si sta consolidando in numerosi istituti e che risulta priva di fondamento normativo e giurisprudenziale: l'imposizione unilaterale delle ferie ai docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
In molti casi tale prassi viene giustificata attraverso circolari interne che **richiamano espressamente l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17 giugno 2024**, ma ne forniscono una **lettura parziale e giuridicamente ERRATA**, **trasformando un obbligo di informazione in un potere di imposizione e attribuendo alla decisione della Suprema Corte un contenuto che essa non ha MAI affermato.**

La Cassazione, al contrario, chiarisce in modo inequivoco che *«deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico»* e ribadisce che *«il docente a tempo determinato non può perdere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva»*.
Ne consegue che l'ordinanza non legittima affatto condotte autoritative o automatiche, ma, al contrario, **pone un preciso onere in capo all'amministrazione scolastica**, la quale deve dimostrare di avere posto il lavoratore nelle condizioni di esercitare consapevolmente il proprio diritto.

Il riferimento, frequentemente rinvenibile nelle circolari, a una **PRESUNTA "obbligatorietà" della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche,** costituisce dunque una forzatura interpretativa che si pone in aperto contrasto con il principio affermato dalla Suprema Corte e con la normativa di derivazione euro-unitaria richiamata nella decisione.

La Corte di Cassazione richiama infatti l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sottolineando che la perdita del diritto alle ferie o alla relativa indennità non può mai essere automatica, ma presuppone una condotta attiva, informata e provata del datore di lavoro.

Giorgio Muccio
Responsabile Roma Centro
UIL Scuola RUA
Cell. 3393007500
Mail: gmuccio@uilscuola.it

SEDE REGIONALE
Via *Emilio Lepido* 46
00175 ROMA
☎ 06/71539346
lazio@uilscuola.it
lazio@pec.uilscuola.it
www.uilscuolalazio.it

UIL Scuola Roma
Via di *Porta Maggiore* 23
00185 ROMA
☎ 06/70452748/9
roma@uilscuola.it
www.uilscuolalazio.it

È su questo punto che molte circolari potrebbero risultano fuorvianti, poiché omettono di distinguere tra **comunicazione** e **imposizione**, finendo per attribuire al dirigente un potere che l'ordinamento non riconosce.

Particolarmente significativo è, inoltre, il passaggio in cui la Corte di Cassazione, accogliendo anche la censura fondata sulla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, richiama il principio di non discriminazione, escludendo interpretazioni della disciplina delle ferie che, attraverso automatismi o presunzioni di fruizione, finiscano per incidere in modo sproporzionato sul solo personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato.
Una lettura estensiva e automatica della fruizione delle ferie, infatti, si tradurrebbe in un trattamento differenziato non giustificato, in contrasto con il quadro normativo eurounitario richiamato dalla stessa Suprema Corte.
La UIL SCUOLA RUA ritiene pertanto inaccettabile che, proprio attraverso un richiamo improprio a una pronuncia della Suprema Corte, si continui a esercitare pressioni sui docenti con contratto al 30 giugno affinché concentrino in un arco temporale estremamente ristretto la fruizione delle ferie, trasformando un diritto in un adempimento imposto e trasferendo sui lavoratori le conseguenze organizzative di scelte strutturali che nulla hanno a che vedere con la loro volontà o responsabilità.
È necessario ristabilire correttezza, equilibrio e rispetto delle regole: le scuole sono tenute a dare comunicazione, non a imporre, a interpretare correttamente le sentenze, non a piegarle a esigenze organizzative; a garantire diritti, non a comprimerli.

In ordine a quanto sopra esposto questa Organizzazione Sindacale
CHIEDE
l'osservanza dell'art. 10, comma 3, del CCDR Lazio del 25/07/2019 nonché l'affissione del presente comunicato nelle bacheche sindacali dell'istituzione scolastica, fisiche e digitali, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300/1970, dell'art. 39 della Costituzione, dell'Accordo Quadro ARAN del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali e delle disposizioni del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. L'ostensione dei comunicati sindacali non è subordinata ad autorizzazioni preventive né a valutazioni discrezionali del dirigente scolastico e ogni limitazione può integrare condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Si richiama altresì l'obbligo, in capo all'istituzione scolastica, di procedere alla protocollazione del presente atto ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e delle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, atteso che ogni documento ricevuto dall'amministrazione deve essere registrato nel protocollo informatico quale atto ufficiale dell'ente, con conseguente obbligo di tracciabilità, conservazione e ostensione. L'omessa protocollazione costituisce violazione delle norme sulla gestione documentale e può integrare profili di responsabilità dirigenziale.

Roma, __18_/_03_ /__2026____

Il responsabile territoriale
Roma Centro

Giorgio Muccio
Responsabile Roma Centro
UIL Scuola RUA
Cell. 3393007500
Mail: gmuccio@uilscuola.it